

66

**Ordinanza municipale
d'applicazione del Regolamento
per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti
(ORRSR)**

Il Municipio di Bellinzona,

- richiamato il Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRSR),

decreta:

A – MODALITA' DI RACCOLTA E DI CONSEGNA DEI RIFIUTI

Art. 1

Giorni e orari

- 1) Gli utenti del servizio ricevono ogni anno il Calendario raccolta rifiuti (CRR).
- 2) In via di massima, i rifiuti domestici vengono raccolti due volte alla settimana, la carta una volta ogni tre settimane mentre gli scarti vegetali vengono raccolti una volta per settimana oppure, nei mesi invernali, 2 volte al mese.
- 3) Relativamente a tutte le prescrizioni di dettaglio si rinvia a quanto riportato nel CRR.

Art. 2

Postazioni di consegna dei rifiuti ingombranti, riciclabili o speciali

- 1) Sono istituite le seguenti piazze di raccolta, ad uso esclusivo dei domiciliati o residenti a Bellinzona:
 - ex-Birreria, via Birreria 31 a Carasso;
 - Magazzini comunali, via Pietro da Marliano 7;
 - Gattile, via Greina;
 - Pian Lorenzo, via Artore;
 - Stand Saleggi, zona Semine.
- 2) Per gli orari d'apertura, i tipi di rifiuti che possono essere consegnati e le modalità di consegna degli stessi, vale quanto indicato nel calendario annuale (CRR).
- 3) I summenzionati centri di raccolta sono destinati di principio unicamente alle economie domestiche. Le ditte ed i commerci sono in particolare tenuti ad eliminare per conto proprio questa tipologia di rifiuti.
- 4) Tutte le postazioni di cui al cpv. 1 sono sottoposte a videosorveglianza.

Art. 3

Punti di vendita dei sacchi e delle marche

I negozi, le aziende ed i commerci autorizzati verranno indicati nel calendario summenzionato.

B - TASSE

Art. 4

Tassa base	Per economie domestiche :	fr.	50.-	all'anno (sono esentati i beneficiari delle prestazioni previste dall'art. 39 cpv. 2 del RRSR al momento dell'emissione della tassa base);
	per i commerci :	fr.	250.-	all'anno, indistintamente

Art. 5

Tassa sul sacco per rifiuti domestici	sacco da 17 litri	fr.	0.90	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi presso i rivenditori fr. 9.-;
	sacco da 35 litri	fr.	1.60	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi presso i rivenditori fr. 16.-;
	sacco da 60 litri	fr.	2.80	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi presso i rivenditori fr. 28.-;
	sacco da 110 litri	fr.	5.20	comprese IVA, spese di distribuzione e margine per i rivenditori; prezzo di vendita del rotolo da 5 sacchi presso i rivenditori fr. 26.-.

marche per contenitori speciali da 800 litri (Art. 9 cfr. 2): fr. 38.- IVA compresa (queste marche saranno messe in vendita unicamente per i casi autorizzati dal Municipio).

Art. 6

Tasse per scarti vegetali

- a) se ritirati a domicilio: etichetta annua per contenitore fr. 40.- IVA compresa; etichetta per fascina o prelievo unico di contenitore: fr. 1.20 IVA compresa;
- b) se consegnati al Centro di raccolta: fino a 50 kg gratuito; per ogni 50 kg o frazione eccedente il quantitativo esente da tasse: fr. 1.20 IVA compresa.

Art. 7 *

Tassa per ingombranti consegnati al Centro di raccolta

Fino a 50 kg gratuito; per ogni 50 kg o frazione eccedente il quantitativo esente da tassa: fr. 4.- IVA compresa.

Art. 8

Casi speciali

Le persone dispensate dal pagamento della tassa di base ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 del RRSR sono tenute ad annunciarsi entro il 15 settembre dell'anno relativo, comprovando la circostanza fondante tale esclusione.

Art. 9

Procedura di tassazione e di esazione

- 1) I Servizi finanziari notificano annualmente le tassazioni.
- 2) Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 10

Rimedi di diritto

- 1) Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- 2) Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
- 3) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e segg. LOC.
- 4) Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAm).

C – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 11

Disposizione La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o
abrogativa/ incompatibile ed entra in vigore il 1. luglio 2007.
Entrata in
vigore

* * * * *

Adottata dal Municipio con ris. mun. no. 470 del 14 maggio 2007.

Pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 16 maggio al 30 maggio 2007.

*** Articolo modificato con ris. mun. no. 1321 del 19 dicembre 2011; in vigore dal 1. gennaio 2012**